

EMENDAMENTO

A.C. 6

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

“ Articolo 10-bis

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 nella causa C-380/05 in materia delle frequenze televisive)

In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero delle comunicazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano. Le emittenti eccedenti di cui al precedente periodo, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri. Le frequenze così liberate vengono assegnate dal Ministero delle comunicazioni in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di dette concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure pubbliche e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.

NOTA

L' emendamento modifica la legge Gasparri in linea quanto disposto dalla Sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 .

Il suo impianto è di carattere permanente e mira alla risoluzione definitiva del contenzioso in atto. È dunque formulato in una versione diretta e perentoria